




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1972 e abb.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV,
l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione
sessuale

(Nuovo testo)

N. 88 – 27 aprile 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1972 e abb.

Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV,
l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione
sessuale

(Nuovo testo)

N. 88 – 27 aprile 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	3
ARTICOLI DA 1 A 9	3
MISURE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'HIV, L'AIDS, L'HPV E LE INFEZIONI E MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE ..	3

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1972 e abb. nuovo testo
Titolo:	Interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale
Iniziativa:	parlamentare in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	D'Attis
Gruppo:	FI
Commissioni competenti:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, prevede interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

È oggetto della presente nota il nuovo testo risultante delle proposte emendative approvate nel corso dell'esame dalla Commissione di merito (Affari sociali) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'acquisizione dei pareri.

Il provvedimento, composto da 9 articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI da 1 a 9

Misure per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale

Le norme prevedono interventi per la prevenzione e la lotta contro l'HIV, l'AIDS, l'HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

La materia in questione è attualmente disciplinata dalla legge n. 135/1990 che prevede un programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS: il provvedimento in esame sostituisce la disciplina vigente che viene corrispondentemente abrogata all'articolo 9.

Il provvedimento, per contrastare la diffusione delle infezioni da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) e assicurare idonea assistenza alle persone affette da tali patologie autorizza, fra l'altro, l'attuazione dei seguenti interventi:

- interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica e il sostegno all'attività degli enti del terzo settore¹, previsti dal Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale di cui al comma 2 [articolo 1, comma 1, lettera a)].

Una norma simile è recata anche dalla normativa vigente che fa riferimento ad una platea di soggetti attuatori degli interventi meno ampia. Inoltre la norma vigente specifica che l'attuazione del Piano, riferito al solo AIDS, è disposta nei limiti degli stanziamenti;

- interventi di prevenzione e promozione della salute mediante attività di *screening* per il conseguimento di diagnosi precoce e campagne di informazione, promosse dal Ministero della salute e non previste dalla normativa vigente [articolo 1, comma 1, lettera b)];
- manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero per malattie infettive delle strutture sanitarie pubbliche, anche attraverso la realizzazione di ambulatori e spazi per attività diurne, il potenziamento delle attività ambulatoriali e ambulatoriali complesse e l'adeguamento e il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia ad essi connessi [articolo 1, comma 1, lettera c)];

Una norma simile è recata anche dalla legge n. 135/1990 che, però, indica esplicitamente le risorse finanziarie destinate a tale finalità;

- potenziamento degli organici relativi al personale sanitario e socio-sanitario delle strutture pubbliche nel rispetto della programmazione regionale ed aziendale del personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale [articolo 1, comma 1, lettera d)].

Una norma simile è recata anche dalla legge n. 135/1990 che, però, indica esplicitamente le risorse finanziarie destinate a tale finalità;

- svolgimento di attività di formazione e di aggiornamento professionale obbligatoria, nell'ambito delle attività di educazione continua in medicina [articolo 1, comma 1, lettera e)].

Una norma simile è recata anche dalla legge n. 135/1990 che, però, specifica esplicitamente le risorse finanziarie destinate a tale finalità. Il successivo articolo 4, comma 2, stabilisce che per l'attuazione della presente disposizione le aziende sanitarie locali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i professionisti sanitari sui temi oggetto della presente legge nell'ambito del Programma nazionale di educazione continua in medicina. I corsi di formazione e di aggiornamento sono altresì garantiti al personale sanitario e socio sanitario, ospedaliero e territoriale

¹ Iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

anche se non operante nei reparti ospedalieri per malattie infettive o per il trattamento di pazienti con HIV o AIDS.;

- potenziamento dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali per la prevenzione e il trattamento delle infezioni e malattie a trasmissione sessuale [articolo 1, comma 1, lettera f)].

Una norma simile è recata anche dalla legge n. 135/1990 che, però, indica esplicitamente le risorse finanziarie destinate a tale finalità;

- rafforzamento delle funzioni dell'Istituto superiore di sanità in materia di sorveglianza e di raccolta di dati epidemiologici favorendo la realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato HIV-AIDS attraverso un'unica piattaforma nazionale, dotata di specifiche caratteristiche, per l'inserimento telematico dei dati [articolo 1, comma 1, lettera h)];

La vigente normativa recata dalla legge n. 135/1990, con riferimento all'Istituto superiore di sanità, ha previsto il solo potenziamento della dotazione organica (a decorrere dal 1991) ma non reca specifiche disposizioni e finanziamenti dedicati al potenziamento di una piattaforma informatica;

- incentivazione di strategie di prevenzione e *screening* per le infezioni a trasmissione sessuale anche svolte dagli enti del terzo settore [articolo 1, comma 1, lettera i)].

Per l'attuazione della norma appena descritta, l'articolo 4, comma 3, della proposta di legge ora in esame prevede che le regioni predispongano corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori del terzo settore non appartenenti alle professioni sanitarie, anche in collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale, con le università e con gli stessi enti del terzo settore, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- incentivazione della distribuzione, anche gratuita, degli strumenti di prevenzione anche attraverso la distribuzione di farmaci [articolo 1, comma 1, lettera l) e n)];
- inclusione nei curricula scolastici di corsi di informazione e prevenzione [articolo 1, comma 1, lettera m)];
- potenziamento della ricerca di base, clinica e farmacologica sulle infezioni e malattie da HIV e a trasmissione sessuale anche attraverso l'individuazione di specifiche linee di indirizzo e di risorse [articolo 1, comma 1, lettera o)];
- iniziative di contrasto alle discriminazioni [articolo 1, comma 1, lettera p)].

Gli interventi sopra descritti sono definiti nel Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, adottato con decreto dal Ministro della salute (articolo 1, commi 2 e 3),

Ulteriori previsioni confermano quanto già disposto dalla legge n. 135/1990, prevedendo che le regioni dettino indirizzi alle aziende sanitarie locali per assicurare la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio delle persone affette da HIV o AIDS e patologie correlate. Il servizio di cura domiciliare assicura la

partecipazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta all'assistenza e la collaborazione, quando possibile e in via residuale, del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali o di enti del terzo settore, incluse le imprese sociali. L'assistenza e il trattamento possono essere attuati a livello territoriale in forma residenziale o semiresidenziale con il ricorso dei soggetti accreditati a tale fine (articolo 1, comma 4).

Si evidenzia, tuttavia, che la normativa vigente prevede un limite massimo di 2.100 posti dedicati al trattamento a domicilio e specifiche dotazioni finanziarie mentre analoghi limiti non sono indicati nelle norme del testo in esame.

Si specifica che le regioni debbano assicurare, almeno nei capoluoghi di provincia, centri unitari per lo *screening*, la prevenzione e la cura gratuiti dell'HIV e delle altre infezioni a trasmissione sessuale, anche in collaborazione con gli enti del terzo settore (articolo 1, comma 6).

Si conferma, nella sostanza, la vigente disposizione che stabilisce che gli spazi per l'attività di ospedale diurno sono funzionalmente aggregati alle unità operative di degenza, nel rapporto di un posto di assistenza a ciclo diurno per ogni cinque posti di degenza ordinari (articolo 1, comma 7).

Si dispone che al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede con quote del fondo sanitario nazionale di parte corrente e, ove necessario, con specifiche risorse vincolate allo scopo. Una norma analoga è recata anche dalla legge n. 135/1990 che faceva, però, riferimento ad un novero di attività apparentemente più contenuto (articolo 1, comma 9).

Sono garantiti programmi di *screening* oncologici gratuiti per contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma Virus (HPV). Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dei programmi in oggetto. Sono, inoltre, promosse campagne di informazione sull'HPV anche favorendo l'inserimento tra gli indirizzi della programmazione annuale delle scuole secondarie di I e II grado dei progetti volti a una più adeguata formazione sulle malattie sessualmente trasmissibili (articolo 2).

Allo scopo di contrastare la diffusione delle infezioni da HIV e dell'AIDS tra i minorenni e tra le loro famiglie, anche in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, si dispone che presso ogni regione e provincia autonoma è individuato un centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie. Il Ministro della salute stabilisce i requisiti delle citate strutture dedicate alla cura dei minorenni affetti da HIV e da AIDS e i criteri per l'adeguamento dell'organico pediatrico, sia medico sia infermieristico, ad esse assegnato, assicurando la presenza di un'équipe multidisciplinare in ambito pediatrico che comprende anche uno psicologo. Inoltre il Ministro della salute, con proprio decreto, emana specifiche linee guida sull'utilizzo della terapia antiretrovirale e sulla gestione diagnostico-clinica dei minorenni affetti da infezione da HIV o da AIDS. Le linee guida

devono indicare anche i servizi per il trattamento a domicilio di questi soggetti (articolo 3, commi da 1 a 4).

È stabilito che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovano progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV o da AIDS nei minorenni. Queste amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della disposizione appena descritta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3, comma 5).

Si dispone l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche specificando che ai suoi componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 3, comma 6).

È, altresì, istituito il registro italiano per le infezioni da HIV in pediatria. Con regolamento², sono stabilite le ulteriori disposizioni attuative (articolo 3, comma 7)

Le norme stabiliscono testualmente che “per il potenziamento di livelli di dotazione organica adeguati alle esigenze di cura, alla copertura di posti vacanti di personale sanitario e socio-sanitario nelle strutture di ricovero per malattie infettive, nelle strutture ambulatoriali, nelle strutture di continuità assistenziale ad esse funzionalmente connesse e nei laboratori si provvede mediante le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che in caso di emergenze sanitarie di carattere infettivo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere a selezioni pubbliche integrative straordinarie, (attraverso *ndr*) le procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia” (articolo 4, comma 1).

Si affida al Ministero della salute e alle regioni il compito di assicurare che in ogni capoluogo di provincia sia garantito almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV. Sono poi ripresi, per lo più, i contenuti dell'articolo 5 della legge n. 135/1990, in materia di accertamento della infezione da HIV salvo prevedere, *ex novo*, l'unificazione del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS e la possibilità, per le strutture sanitarie pubbliche o accreditate, di effettuare analisi per l'accertamento dell'infezione da HIV su richiesta del minorenne che abbia compiuto quattordici anni, senza necessità di autorizzazione dell'esercente la responsabilità genitoriale. In tal caso l'eventuale comunicazione al minorenne dello stato di sieropositività o della necessità di ulteriori accertamenti deve essere effettuata con la presenza di un medico infettivologo e di uno psicologo garantendo assistenza e sostegno psicologico per la

² Da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

comunicazione dello stato di sieropositività ai familiari o alle altre persone adulte di riferimento (articolo 5).

È ripreso, specificandone la portata, il divieto previsto all'articolo 6 della legge n. 135/1990 per i datori di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare lo stato di sieropositività dei dipendenti o dei candidati in fase preselettiva o preassuntiva (articolo 6).

Si prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del Comitato tecnico sanitario. La sezione sarà composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche³, oltre che da rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali, degli enti di terzo settore con comprovata esperienza in attività connesse alla cura dell'HIV e delle popolazioni chiave sul territorio. Alla sezione è attribuito il compito di collaborare all'attuazione del Piano nazionale di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, di cui all'articolo 1 e di indicare le misure necessarie per adattare gli interventi e le risorse finanziarie alle evoluzioni dell'epidemia da HIV, anche raccordandosi con analoghe Commissioni da istituirsi in ciascuna Regione per la migliore attuazione sul territorio nazionale del medesimo piano (articolo 7).

Per il finanziamento delle misure previste dalla presente legge si provvede:

- per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Tale norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge 5 giugno 1990, n. 135, che prevede interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS [articolo 8, comma 1, lettera a)];
- con le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, che stabilisce l'abrogazione della legge n. 135/1990 facendo, però salve, le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della suddetta legge [articolo 8, comma 1, lettera b)];
- autorizzando la spesa di 1 milione di euro (annui, sembra intendersi, ma la norma non lo specifica) a decorrere dall'anno 2023 coperta con il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze [articolo 8, comma 1, lettera c)].

³ In particolare da due rappresentanti del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, un rappresentante delle regioni.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle attività previste dall'articolo 1, comma 1, si rileva quanto segue:

- alcune delle attività e degli interventi di carattere pluriennale previsti dal testo in esame (ad esempio: manutenzione e adeguamento delle strutture di ricovero o potenziamento degli organici) sono disciplinati anche dalla legge n. 135/1990 che, però, indica per ciascuna di esse specifiche dotazioni finanziarie mentre analoga specificazione non è presente nel testo in esame. Circa tale prima categoria di previsioni andrebbe chiarito, sulla base dei relativi elementi di stima, se i finanziamenti attualmente disposti siano idonei ad assicurare la piena attuazione delle nuove disposizioni come recate dal testo in esame;
- ulteriori attività previste dal testo in esame sviluppano linee di intervento che risultano innovative rispetto alla legge n. 135/1990 abrogata (ad esempio: *screening* o realizzazione di un nuovo sistema di sorveglianza unificato dell'HIV-AIDS). Circa tale seconda categoria di previsioni andrebbe esplicitato se alcune di esse siano già svolte ai sensi di altre norme vigenti o di accordi tra Stato e Regioni: per quelle che, invece, risultano di carattere innovativo rispetto alla legislazione vigente, andrebbe acquisita una quantificazione dei nuovi e maggiori oneri dalle stesse derivanti.

Con riferimento all'articolo 1, comma 4 (servizi per l'assistenza territoriale e il trattamento a domicilio), diversamente dalla normativa vigente che viene abrogata, le nuove norme non fissano limiti di spesa o di numero massimo delle persone da assistere. In proposito andrebbero fornite indicazioni atte ad evidenziare l'onere derivante dalle nuove norme proposte e se le attuali dotazioni di bilancio risultino idonee a coprire la spesa stimata anche in considerazione della rimozione dei predetti limiti.

Con riferimento all'articolo 2 (programmi di *screening* oncologici gratuiti e campagne di informazione per contrastare la diffusione delle infezioni da Human Papilloma), all'articolo 3, commi da 1 a 4 (centro regionale pediatrico di riferimento, dotato di strutture e di personale dedicati alla presa in carico dei minorenni affetti da HIV o da AIDS e delle loro famiglie secondo criteri fissati dal Ministro della salute), e all'articolo 3, comma 7 (istituzione del registro italiano

per le infezioni da HIV in pediatria), andrebbe chiarito in quale misura le disposizioni comportino nuovi adempimenti da cui possano eventualmente discendere oneri per la finanza pubblica.

Appare inoltre necessario un chiarimento riguardo all'esatta portata normativa dell'articolo 4, comma 1, specificando se esso debba essere interpretato nel senso di ribadire che il reclutamento del personale sanitario avviene sulla base della vigente disciplina o nel senso di disporre un'autorizzazione alle assunzioni al di fuori dei vincoli attualmente vigenti: in tale seconda ipotesi, infatti, dalla norma potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri non previsti a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 5 andrebbero acquisiti elementi volti a verificare e quantificare gli eventuali oneri per la finanza pubblica che potrebbero derivare dall'obbligo per il Ministero della salute e le regioni di garantire almeno un punto di accesso gratuito e anonimo al test HIV, nonché dalla unificazione del sistema di sorveglianza epidemiologica nazionale dei casi di infezione da HIV e di AIDS.

In relazione all'articolo 7, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare e quantificare i possibili oneri per la finanza pubblica derivanti dalla istituzione della sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale presso il Ministero della salute e delle Commissioni regionali per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Si rammenta a tal riguardo che, ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 44/2013, il Comitato tecnico sanitario è articolato in sezioni nell'ambito delle quali figura quella incaricata della lotta contro l'AIDS.

Circa, infine, le seguenti disposizioni, appare necessario acquisire specifici elementi a conferma dell'effettiva sostenibilità delle clausole di invarianza da cui sono assistite, sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'articolo 3, comma 5, stabilisce che alcune amministrazioni pubbliche promuovano progetti di ricerca indipendenti per lo studio dell'infezione da HIV o da AIDS nei minorenni, con clausola di invarianza finanziaria. Ciò presuppone che la promozione dei progetti, configurata come un adempimento di carattere non facoltativo, possa

- essere dimensionata e calendarizzata sulla base delle risorse effettivamente disponibili:
circa tale assunzione appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo;
- l'articolo 3, comma 6, istituisce l'Osservatorio nazionale sulle malattie infettive pediatriche prevedendo la consueta clausola di neutralità degli emolumenti, quanto ai suoi membri, e una specifica clausola di invarianza finanziaria, quanto al suo funzionamento. Riguardo a quest'ultima, circa l'effettiva possibilità che l'Osservatorio possa svolgere i propri compiti nel solo quadro delle risorse già disponibili a legislazione vigente appare necessario acquisire i necessari elementi di valutazione e di conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l'articolo 1, comma 9, prevede che al "finanziamento" degli interventi di cui alla presente proposta di legge - che dal tenore letterale della disposizione non sembrerebbero pertanto potersi riferire esclusivamente a quelli indicati al medesimo articolo 1, che saranno definiti nell'ambito del "Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale" - si provveda con quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, ove necessario, con specifiche risorse vincolate allo scopo.

Al riguardo, si rileva che tale norma ricalca sostanzialmente quanto già disposto dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 135 del 1990, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS", al fine di assicurare l'attuazione degli interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS contemplati dalla medesima legge, della quale l'articolo 9, comma 2, del provvedimento in esame prevede l'integrale abrogazione⁴.

Anticipando le considerazioni relative al successivo articolo 8, si segnala preliminarmente che il testo in esame - diversamente da quanto previsto dalla citata legge n. 135 del 1990, di cui pure viene in parte riprodotto l'impianto complessivo - non indica espressamente, con riferimento a ciascun intervento oggetto di finanziamento e per ciascun anno interessato, la

⁴ Si ricorda, infatti, che in base al citato articolo 1, comma 6, della legge n. 135 del 1990, al "finanziamento" degli interventi di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), nonché al comma 2 del medesimo articolo 1 - aventi ad oggetto, rispettivamente, l'assunzione di personale medico e infermieristico, lo svolgimento di corsi di formazione, il potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti e l'attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate - si provvede con "quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, che vengono vincolate allo scopo".

spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, in ciò discostandosi da quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

Ciò posto, si rammenta che il citato Fondo sanitario nazionale di parte corrente - iscritto sul capitolo 2700 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - presenta sulla base del bilancio vigente uno stanziamento di circa 7,36 miliardi di euro per l'anno 2022, di circa 8,36 miliardi di euro per l'anno 2023 e di circa 8,18 miliardi di euro per l'anno 2024.

Al riguardo, ferma restando la preliminare necessità di acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, libere da impegni eventualmente già assunti a valere sulle stesse, si rileva che la norma in commento non appare coordinata rispetto alle disposizioni finanziarie di cui al successivo articolo 8, alla cui illustrazione si rinvia, che - nel richiamare tra le fonti di "finanziamento" delle misure previste dalla presente proposta di legge le risorse derivanti dall'abrogazione della citata legge n. 135 del 1990⁵ - sembrerebbe anch'esso presupporre l'utilizzo di quote del suddetto Fondo sanitario nazionale di parte corrente. In proposito, si dovrebbe pertanto valutare l'opportunità - al fine di escludere una sovrapposizione tra le due citate forme di copertura - di precisare che le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, cui si ricorre per il finanziamento degli interventi di cui alla presente proposta di legge, sono quelle già destinate al finanziamento degli interventi di cui alla citata legge n. 135 del 1990. Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si osserva, inoltre, che l'articolo 8, comma 1, lettere da *a*) a *c*), individua le modalità di "finanziamento" delle misure previste dalla presente proposta di legge, nello specifico stabilendo che ad esso si provvederà:

- per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 690, della legge n. 234 del 2021;
- con le risorse rinvenienti dall'abrogazione della legge n. 135 del 1990, prevista dal comma 2 del successivo articolo 9, che fa altresì salve le disposizioni adottate e le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato ai sensi della predetta legge;

⁵ Si tratta, in particolare, della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 del testo in esame.

- quanto ad 1 milione di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2022-2024, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, si segnala che, come già evidenziato in relazione all'articolo 1, il testo in esame - diversamente da quanto disposto dalla legge n. 135 del 1990, oggetto di abrogazione - non indica espressamente, con riferimento a ciascun intervento oggetto di finanziamento e per ciascun anno interessato, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, in ciò discostandosi da quanto prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

Ciò posto, con riguardo alla prima modalità di "finanziamento" si rammenta che il comma 690 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 135 del 1990, ossia per interventi di carattere pluriennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, il cui contenuto risulta ora trasfuso nel diverso perimetro normativo dettato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente provvedimento. Si segnala che tali risorse sono iscritte sul capitolo 4310⁶ dello stato di previsione del Ministero della salute, nel quale - come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - al momento risultano disponibili per l'anno 2022 euro 1.517.726.

Con riferimento alla seconda modalità di "finanziamento", si rileva che essa rinvia alle risorse derivanti dall'abrogazione della legge n. 135 del 1990, la quale - in relazione ai singoli interventi urgenti di prevenzione e lotta contro l'AIDS da essa previsti - reca apposite autorizzazioni di spesa⁷, al cui "finanziamento" la legge medesima provvede tramite l'utilizzo di quote del Fondo

⁶ Denominato "Spese per l'attuazione di programmi e di interventi mirati per la lotta e la prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, ivi comprese le spese per rilevamenti e ricerche e per l'organizzazione di seminari e convegni sulla materia".

⁷ Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi indicati al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 135 del 1990: - interventi di carattere poliennale riguardanti la prevenzione, l'informazione, la ricerca, la sorveglianza epidemiologica ed il sostegno dell'attività del volontariato, attuati con le modalità previste dall'azione programmata del Piano sanitario nazionale riguardante la lotta all'AIDS, e nei limiti degli stanziamenti ivi previsti anche a carico del bilancio del Ministero della sanità [lettera a)];

sanitario nazionale di parte corrente allo scopo vincolate, delle somme derivanti da operazioni di mutuo con la BEI, la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito all'uopo abilitati, nonché degli ulteriori stanziamenti iscritti sulla base della legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della salute.

In tale quadro, andrebbe acquisito dal Governo un chiarimento in ordine all'ammontare delle risorse rinvenienti dall'abrogazione della citata legge n. 135 del 1990, al fine di verificarne la perdurante adeguatezza rispetto ai fabbisogni di spesa derivanti dalla disciplina introdotta dal provvedimento in esame, solo parzialmente sovrapponibile al precedente quadro normativo, in relazione al quale erano state originariamente preordinate le risorse medesime.

Con riferimento, infine, alla terza modalità di "finanziamento", pur rilevando che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità, appare necessario riformulare la disposizione da un lato precisando il carattere annuo degli oneri a regime, dall'altro autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Andrebbe altresì espunto, giacché non coerente con una clausola di copertura finanziaria, quale è la presente disposizione, il riferimento allo "stanziamento" della somma di 1 milione di euro dal 2023, trattandosi semmai di un'autorizzazione di spesa che dovrebbe pertanto essere riferita ad una o più delle diverse finalità risultanti dagli articoli del provvedimento. Al riguardo, si richiede l'avviso del Governo.

- costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, comprese le attrezzature e gli arredi, la realizzazione di spazi per attività di ospedale diurno e l'istituzione o il potenziamento dei laboratori, per un ammontare complessivo massimo di lire 2.100 miliardi [lettera b)];

- assunzione di personale medico e infermieristico a completamento degli organici delle strutture di ricovero di malattie infettive fino ad una spesa complessiva annua di lire 120 miliardi, a regime, e di lire 80 miliardi per l'anno 1990 [lettera c)];

- svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale dei reparti di ricovero per malattie infettive e degli altri reparti che ricoverano ammalati di AIDS, fino ad una spesa annua complessiva di lire 35 miliardi [lettera d)];

- potenziamento dei servizi di assistenza ai tossicodipendenti mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, fino ad una spesa complessiva annua di lire 38 miliardi a regime e di lire 20 miliardi per l'anno 1990 [lettera e)];

- *f*) potenziamento dei servizi multinazionali per le malattie a trasmissione sessuale mediante la graduale assunzione di unità di personale sanitario e tecnico, fino ad una spesa complessiva annua di lire 6 miliardi, a regime [lettera f)];

- graduale attivazione di servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate entro il limite di spesa complessiva annua di lire 60 miliardi, a regime, e di lire 20 miliardi per il 1990 (articolo 1, comma 2).